

Deliberazione della Giunta Regionale 11 gennaio 2020, n. 3-907

Disciplina sperimentale delle ferie fruibili ad ore per l'anno 2020. Art. 29 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale comparto Funzioni Locali del triennio 2016-2018.

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

- il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa autorizzazione, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente;

- l'art. 29 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.5.2018 stabilisce che le Regioni possano prevedere, in via sperimentale, la fruizione delle ferie ad ore secondo le modalità previste dall'articolo medesimo; la disciplina delle ferie fruibili ad ore ha carattere sperimentale ed è applicata su iniziativa degli enti interessati, previo confronto ai sensi dell'art. 5.

Ritenuto che l'istituto delle ferie ad ore non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione ed è rivolto a favorire il benessere organizzativo, incidendo positivamente anche sul riposo psicofisico dei dipendenti;

considerato che l'amministrazione regionale intende applicare in via sperimentale le disposizioni di cui all'art. 29 del C.C.N.L. sopra citato, a tale fine ha predisposto un disciplinare per stabilire le modalità di fruizione delle ferie ad ore, in coerenza con il comma 5 dell'art. 29, applicandola a tutto il personale delle categorie con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dei ruoli della Giunta regionale e del Consiglio regionale, a decorrere dall'1.1.2020 fino al 31.12.2020.

Come stabilito dal comma 6 dell'art. 29, è stato effettuato il confronto con le OO.SS., secondo le modalità previste dall'art. 5 del C.C.N.L. del 21.5.2018 sopra citato. Le parti si sono incontrate il 12 e il 18 dicembre 2019 e hanno concordato sul contenuto della disciplina allegata alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Vista la L.R. 23/2008 e s.m.i.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare la "Disciplina sperimentale delle ferie fruibili ad ore per l'anno 2020, per i dipendenti del ruolo della Giunta regionale e del Consiglio regionale" come allegata alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- di dare mandato al Settore competente della Direzione della Giunta regionale di adottare tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi comprese eventuali integrazioni tecniche non sostanziali;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato

DISCIPLINA SPERIMENTALE DELLE FERIE FRUIBILI AD ORE PER IL PERSONALE DI RUOLO DELLA REGIONE PIEMONTE

Art. 1 Oggetto, ambito d'applicazione e durata

1. La presente disciplina stabilisce le modalità di fruizione delle ferie ad ore, in coerenza con l'art. 29 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018, di seguito CCNL, ed è applicata a tutto il personale delle categorie con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente del ruolo della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

2. La presente disciplina ha valore sperimentale e si applica a decorrere dal 01/01/2020 e fino a 31/12/2020. L'amministrazione entro la fine di novembre effettuerà una verifica per valutare la sperimentazione.

Art. 2 Quantificazione delle ferie fruibili.

1. In applicazione del comma 2 dell'art. 29 e in armonia con l'art. 28 del CCNL i monte ore annuali di ferie sono i seguenti:

- a) 202 ore corrispondenti a 28 giorni di ferie annuali per l'articolazione oraria su 5 giorni settimanali (calcolate sulla media di ore 7,12 minuti giornaliere) per i dipendenti con anzianità di servizio superiore a tre anni;
- b) 187 ore corrispondenti a 26 giorni di ferie annuali per l'articolazione oraria su 5 giorni settimanali (calcolate sulla media di ore 7,12 minuti giornaliere) per i dipendenti con anzianità di servizio inferiore a tre anni;
- c) 192 ore corrispondenti a 32 giorni di ferie annuali per l'articolazione oraria su 6 giorni settimanali (calcolate sulla media di ore 6 giornaliere) per i dipendenti con anzianità di servizio superiore a tre anni.

2. In armonia con il comma 5 dell'art. 29 sopra citato, i giorni di ferie nell'anno 2020 sono fruibili come di seguito indicato:

- a) per i dipendenti di cui al comma a) n. 23 giorni di ferie (da fruire a giornate) e n. 5 giorni corrispondenti ad un totale di 36 ore (da fruire ad ore oppure ad intera giornata);
- b) per i dipendenti di cui al comma b) n. 21 giorni di ferie (da fruire a giornate) e n. 5 giorni corrispondenti ad un totale di 36 ore (da fruire ad ore oppure ad intera giornata);
- c) per i dipendenti di cui al comma c) n. 27 giorni di ferie (da fruire a giornate) e n. 5 giorni corrispondenti ad un totale di 36 ore (da fruire ad ore oppure ad intera giornata)

3. Con apposita circolare vengono stabilite le modalità di richiesta ed utilizzo delle ferie ad ore.

Art. 3. Modalità di fruizione delle ferie a ore per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno

1. Le ferie ad ore sono utilizzabili solo nell'anno di riferimento e analogamente alle ferie a giorni non sono monetizzabili. Sono fruite previa autorizzazione del proprio responsabile compatibilmente con le esigenze di servizio.

2. Per fruire delle ferie ad ore è necessario svolgere almeno 2 ore continuative di lavoro nella giornata. Le ferie ad ore possono essere utilizzate in quantità minima giornaliera pari a 1 ora con incremento di 0,15 minuti, fermo restando il raggiungimento dell'orario giornaliero previsto dal profilo orario del dipendente. I giorni di ferie sono trasformati in numero di ore pari a 36,00. Le ferie ad ore sono incompatibili con l'utilizzo nella stessa giornata di altri permessi ad ore, esclusi i recuperi di ore derivanti da maggior prestazione lavorativa e i permessi per visite mediche ad ore.

3. In caso di fruizione per l'intera giornata, si determina una decurtazione del monte ore annuo pari a ore 7,12 minuti.

4. Nella giornata di completamento (c.d. giornata breve) si possono utilizzare le ferie ad ore per coprire la giornata lavorativa, per un totale di 4 ore oppure fino al raggiungimento del completamento orario, con **corrispondente** decurtazione del monte ore annuo.

5. Qualora nell'arco della settimana si siano verificate eventuali assenze, le uniche compatibili con l'istituto di cui al comma 4 sono quelle giustificate con ferie. Resta fermo che l'assenza per l'intera settimana deve essere giustificata con 5 giorni interi.

6. Nel corso dell'anno solare la modalità di utilizzo di ferie ad ore per l'intera giornata di cui ai commi 3 e 4 può essere fruita per un massimo **di 5 giorni**.

7. Le ferie ad ore non possono essere rinviate all'anno successivo, fatte salve le ipotesi di assenze debitamente documentate che saranno valutate singolarmente.

Art. 4. Modalità di fruizione delle ferie a ore del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

1. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno, mentre i lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

2. Per fruire delle ferie ad ore è necessario svolgere almeno 2 ore di lavoro nella giornata. Le ferie ad ore possono essere utilizzate in quantità minima giornaliera pari a 1 ora con incremento di 0,15 minuti, fermo restando il raggiungimento dell'orario giornaliero previsto dal profilo orario del dipendente.

3. Le ore di cui al comma 2 dell'art. 2 e il numero massimo di fruizioni giornaliere sono riproporzionati in relazione all'articolazione oraria nonché alla percentuale della prestazione lavorativa, così come indicato nella tabella allegata alla presente disciplina.

4. Il presente articolo si applica ai dipendenti con anzianità di servizio superiore a tre anni. Qualora si renda necessario applicare la disciplina anche ai dipendenti con anzianità inferiore a tre anni, il Settore competente in materia provvede ad adeguare la tabella di cui al comma 3.

ARTICOLO 4 COMMA 3 DISCIPLINA SPERIMENTALE DELLE FERIE AD ORE
 PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

PART TIME %	TIPOLOGIA	ARTIC. ORARIA	TETTO ANNUALE FERIE	FRUIZIONI A GIORNATA INTERA	TETTO ANNUALE ORE
33,33	VERT.	3Giorni X 4ore	14	3	12
33,33	VERT.	2Giorni X 6ore	9	2	12
50	VERT.	2Giorni X 8ore E 1Giorno X 2ore	14	3	18
50	VERT.	4Giorni X 4.5ore)	18	4	18
50	VERT.	3Giorni X 6ore)	14	3	18
50	VERT.	*Settimane Alterne	12	2	18
50	VERT.	*Stagionale 6 mesi presenza	12	2	18
66,67	VERT.	3Giorni X 8 ore	14	3	24
66,67	VERT.	4Giorni X 6 ore)	18	4	24
75	VERT.	*Settimanale Scolastico	18	3	28
83,33	VERT.	4Giorni X 7.5 ore)	18	4	30
83,33	VERT.	*Settimanale 10 MESI	19	4	30
88,89	VERT.	4Giorni X 8ore	18	4	32
50	ORIZ.	DA LU-GIO mn. 3,30 max 4 ore / VEN COMPL	23	5	18
55,55	ORIZ.	SETT. (5G X 4H)	24	4	20
66,67	ORIZ.	SETT. (4G X 5H E 1G X 4H)	23	5	24
75	ORIZ.	SETT. (3G X 6H E 2G X 4,5H)	23	5	28
75	ORIZ.	SETT. (4G X 5,5H E 1G X 5H)	23	5	28
83,33	ORIZ.	SETT. (4G X 7H E 1G X 2H)	23	5	30
83,33	ORIZ.	SETT. (5G X 6H)	23	5	30
88,89	ORIZ.	SETT. (4G X 7H E 1G X 4H)	23	5	32

Legenda

* assenza intera giornata lunga = 7.12 come per il tempo pieno

* assenza intera giornata breve = completamento orario